

Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa:

- a. secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni:
 - 1. allo scopo di attuare le convenzioni,
 - 2. allo scopo di applicare e fare osservare il diritto fiscale nazionale dello Stato richiedente;
- b. secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale.

² Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

Art. 2 Competenza

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l'assistenza amministrativa sulla base delle domande estere e presenta le domande svizzere.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *persona interessata*: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa;
- b. *detentore delle informazioni*: la persona che dispone in Svizzera delle informazioni richieste.

¹ RS 101

² FF ...

Art. 4 Principi

¹ L'assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda nel singolo caso.

² La procedura di assistenza amministrativa è eseguita speditamente.

³ Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che palesemente non sono interessate dalla questione oggetto di inchiesta.

Art. 5 Diritto procedurale applicabile

¹ Ove la presente legge non disponga altrimenti è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa (PA).

² Le disposizioni della PA concernenti la sospensione dei termini non sono applicabili.

Capitolo 2: Domande di assistenza amministrativa estere**Art. 6** Domande

¹ La domanda di uno Stato estero deve essere effettuata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nella convenzione applicabile.

² Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente, accordandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

Art. 7 Non entrata nel merito

Non si entra nel merito della domanda se:

- a. è stata presentata allo scopo di raccogliere prove;
- b. vengono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure
- c. viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero.

Capitolo 3: Ottenimento di informazioni**Art. 8** Principi

¹ Per ottenere informazioni possono essere eseguite unicamente le misure che secondo il diritto svizzero possono essere prese ai fini della tassazione e dell'esecuzione delle imposte oggetto della domanda.

³ RS 172.021

² Le informazioni che sono in possesso di una banca, di un'altra istituzione finanziaria, di una persona incaricata o delegata o di un fiduciario oppure che si riferiscono alle partecipazioni a una persona giuridica possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione.

³ Per ottenere le informazioni l'AFC si rivolge alle persone e alle autorità di cui agli articoli 9–12 delle quali può presumere che dispongano delle informazioni.

⁴ L'autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli o di presenziare agli atti procedurali effettuati in Svizzera. L'AFC può ammettere eccezioni se ciò può agevolare la risposta alla domanda e se la persona interessata vi acconsente.

⁵ Le spese di ottenimento delle informazioni non sono rimborsate.

Art. 9 Ottenimento di informazioni dalla persona interessata

¹ Se la persona interessata è assoggettata limitatamente o illimitatamente all'imposta in Svizzera, l'AFC esige la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda. L'AFC stabilisce il termine per la consegna delle informazioni.

² L'AFC informa la persona interessata in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all'ottenimento di informazioni.

³ La persona interessata è obbligata a produrre tutte le informazioni rilevanti in suo possesso. Essa può rifiutarsi di produrre le informazioni se può rendere verosimile che tali informazioni possano essere utilizzate contro di essa in un procedimento penale pendente o futuro in Svizzera o all'estero.

⁴ L'AFC esegue misure amministrative, come verifiche contabili o sopralluoghi, per quanto esse siano necessarie per rispondere alla domanda. Essa informa l'amministrazione cantonale delle contribuzioni cui compete la tassazione della persona interessata in merito alle misure e le dà l'occasione di partecipare alla loro esecuzione.

Art. 10 Ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni

¹ L'AFC esige dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda, per quanto essa possa esigere queste informazioni da un terzo secondo il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile. L'AFC stabilisce il termine per la consegna delle informazioni.

² L'AFC informa il detentore delle informazioni in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all'ottenimento di informazioni.

³ Il detentore delle informazioni è obbligato a consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso.

⁴ Se non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni esecutiva che l'AFC gli ha notificato con la comminatoria della sanzione prevista

dalla presente disposizione o a una decisione corrispondente delle giurisdizioni di ricorso, il detentore delle informazioni è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

Art. 11 Ottenimento di informazioni detenute dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni

¹ L'AFC esige dalle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda. Essa può esigere la trasmissione del dossier fiscale completo.

² L'AFC trasmette alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni il contenuto integrale della domanda e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni.

Art. 12 Ottenimento di informazioni detenute da altre autorità svizzere

¹ L'AFC esige dalle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda, per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda.

² L'AFC informa le autorità circa il contenuto essenziale della domanda e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni.

Art. 13 Misure coercitive

¹ Si possono ordinare misure coercitive:

- a. se il diritto svizzero prevede l'esecuzione di misure coercitive; oppure
- b. per esigere le informazioni di cui all'articolo 8 capoverso 2.

² Per ottenere informazioni l'AFC può applicare esclusivamente le seguenti misure coercitive:

- a. la perquisizione di locali o di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;
- b. il sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;
- c. l'accompagnamento coattivo dei testimoni regolarmente citati.

³ Le misure coercitive sono ordinate dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

⁴ Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura coercitiva non può essere ordinata tempestivamente, la persona competente per l'esecuzione dell'ottenimento delle informazioni può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura coercitiva è valida soltanto se è approvata entro tre giorni feriali dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

⁵ Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e altre autorità sostengono l'AFC nell'esecuzione delle misure coercitive.

⁶ Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate possono partecipare all'esecuzione delle misure coercitive.

⁷ Per il rimanente sono applicabili gli articoli 42 e 45–50 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 1974⁴ sul diritto penale amministrativo.

Art. 14 Informazione delle persone legittimate a ricorrere

¹ L'AFC informa la persona interessata in merito alla domanda.

² L'AFC informa in merito alla procedura di assistenza amministrativa le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2.

³ Se una persona secondo il capoverso 1 o 2 (persona legittimata a ricorrere) è residente all'estero, l'AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. Essa stabilisce il termine per la designazione del mandatario autorizzato.

⁴ L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero, sempreché l'autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.

⁵ Se la persona legittimata a ricorrere non può essere raggiunta, l'AFC la informa in merito alla domanda per il tramite dell'autorità richiedente o mediante pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni e stabilisce il termine per la sua designazione.

Art. 15 Diritto di partecipazione

Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare alla procedura e consultare gli atti.

Capitolo 4: Trasmissione delle informazioni

Art. 16 Procedura semplificata

¹ Se acconsentono a trasmettere le informazioni all'autorità richiedente, le persone legittimate a ricorrere ne informano per scritto l'AFC. Il consenso è irrevocabile.

² L'AFC conclude la procedura trasmettendo le informazioni all'autorità richiedente con l'indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere.

³ Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, alle altre informazioni si applica la procedura ordinaria.

Art. 17 Procedura ordinaria

¹ L'AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere la decisione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e stabilisce l'entità delle informazioni da trasmettere.

² Le informazioni presumibilmente irrilevanti possono non essere trasmesse. L'AFC scarta o rende irriconoscibili tali informazioni.

³ L'AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all'estero per il tramite del suo mandatario autorizzato. Se non è stato designato un mandatario autorizzato, essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.

⁴ In merito alla decisione finale l'AFC informa simultaneamente le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate.

Art. 18 Spese

¹ Le domande di assistenza amministrativa sono eseguite senza addossamento delle spese.

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le spese possono essere messe integralmente o parzialmente a carico della persona interessata o del detentore delle informazioni.

Art. 19 Procedura di ricorso

¹ Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

² Hanno diritto a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone, alle condizioni di cui all'articolo 48 PA⁵.

³ Il ricorso ha effetto sospensivo. L'articolo 55 capoverso 2 PA non è applicabile.

⁴ Il termine di ricorso è di dieci giorni.

⁵ Si effettua in linea di principio un solo scambio di scritti.

⁶ Per il rimanente si applicano le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 20 Conclusione della procedura

¹ Al giudicato della decisione finale o della decisione su ricorso l'AFC trasmette le informazioni destinate allo scambio all'autorità richiedente.

² L'AFC segnala all'autorità richiedente le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

³ Se la convenzione prevede che le informazioni ottenute nel quadro della procedura di assistenza amministrativa possono essere utilizzate anche a fini diversi da quelli fiscali, a condizione che l'autorità competente dello Stato richiedente vi acconsenta, l'AFC ne dà il consenso dopo la verifica pertinente. Ove le informazioni ottenute debbano essere trasmesse alle autorità penali, l'AFC dà tale consenso d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

Art. 21 Impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero

¹ Per fare osservare il diritto fiscale svizzero possono essere impiegate soltanto le informazioni trasmesse all'autorità richiedente.

Alternativa a:

² Le informazioni bancarie possono essere impiegate per altri scopi soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.

Alternativa b: *Rinunciare all'capoverso 2 dell'articolo 21.*

Capitolo 5: Domande di assistenza amministrativa svizzere

Art. 22

¹ Le autorità fiscali interessate presentano la loro domanda di assistenza amministrativa internazionale all'AFC.

² L'AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente. Quest'ultima può completare per scritto la sua domanda.

³ L'AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e accompagna la procedura di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione.

⁴ Non è ammesso il ricorso contro le domande svizzere di assistenza amministrativa internazionale.

⁵ L'AFC inoltra le informazioni ricevute dall'estero alle autorità fiscali interessate e le informa nel contempo circa le restrizioni relative al loro impiego e l'obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

⁶ Le domande di assistenza amministrativa relative a informazioni bancarie possono essere presentate soltanto se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo il diritto svizzero.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 23 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 24 Disposizione transitoria

Le disposizioni di esecuzione fondate sul decreto federale del 22 giugno 1951⁶ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione si applicano ulteriormente alle domande di assistenza amministrativa già presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25 Entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS 672.2

Allegato
(art.23)

Modifica del diritto vigente

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 marzo 2005⁷ sulle dogane

Titolo prima dell'articolo 114

Capitolo 2: Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

Art. 114, rubrica

Abrogata

Capitolo 3: Assistenza amministrativa internazionale

Art. 115 Oggetto e campo d'applicazione

¹ Nell'ambito delle proprie competenze, l'Amministrazione delle dogane può concedere alle autorità estere, a loro richiesta, l'assistenza amministrativa necessaria all'esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire l'applicazione conforme del diritto doganale, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro il diritto doganale, sempreché lo preveda un trattato internazionale.

² Ove un trattato internazionale lo preveda, essa può anche concedere d'ufficio l'assistenza amministrativa.

Art. 115a (nuovo) Competenza

¹ L'Amministrazione delle dogane esegue l'assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere.

² Se la domanda estera concerne un settore disciplinato da un atto legislativo non pertinente all'ambito doganale, l'Amministrazione delle dogane la inoltra all'autorità competente.

³ Se l'autorità competente non è in grado di eseguire le misure richieste, l'Amministrazione delle dogane esegue l'assistenza amministrativa con l'ausilio dell'autorità competente.

⁷ RS 631.0

Art. 115b (nuovo) Domanda

¹ La domanda di uno Stato estero deve essere effettuata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nel trattato internazionale.

² Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'autorità competente lo comunica per scritto all'autorità richiedente, accordandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

Art. 115c (nuovo) Misure ammesse

Ai fini della produzione di informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali si possono eseguire soltanto le misure che sono previste dal diritto svizzero e che possono essere applicate nel quadro del diritto doganale o degli atti legislativi non doganali della Confederazione.

Art. 115d (nuovo) Obbligo di collaborazione

¹ Nel quadro dell'articolo 115c l'Amministrazione delle dogane può obbligare la persona interessata dalla domanda a collaborare ed esigere in particolare da esse informazioni, dati e documenti.

² La persona interessata può rifiutare di collaborare o di deporre se è sottoposta al segreto professionale tutelato dalla legge o se le compete il diritto di rifiutare di deporre.

³ Se la persona interessata rifiuta di collaborare o di deporre, l'Amministrazione delle dogane emana una decisione sull'obbligo di collaborare e di produrre informazioni, dati e documenti.

Art. 115e (nuovo) Misure coercitive

¹ Si possono ordinare misure coercitive se il diritto svizzero ne prevede l'esecuzione.

² Gli articoli 45–60 DPA⁸ sono applicabili.

Art. 115f (nuovo) Diritto di partecipazione

La persona interessata dalla domanda può partecipare alla procedura e consultare gli atti.

Art. 115g (nuovo) Procedura semplificata

¹ Se acconsente a trasmettere informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali, la persona interessata dalla domanda ne informa per scritto l'autorità competente. Il consenso è irrevocabile.

² L'autorità competente conclude la procedura trasmettendo le informazioni, i documenti, gli oggetti o i valori patrimoniali all'autorità richiedente con l'indicazione del consenso della persona interessata.

³ Se il consenso riguarda soltanto una parte delle informazioni, dei documenti, degli oggetti o dei valori patrimoniali, alla parte rimanente si applica la procedura ordinaria.

Art. 115h (nuovo) Procedura ordinaria

¹ L'autorità competente notifica alla persona interessata dalla domanda una decisione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e stabilisce l'entità delle informazioni, dei documenti, degli oggetti o dei valori patrimoniali da trasmettere.

² Le informazioni, i documenti, gli oggetti o i valori patrimoniali presumibilmente irrilevanti possono non essere trasmessi. L'autorità competente li scarta o li rende irriconoscibili.

Art. 115i (nuovo) Rimedi giuridici

¹ Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative alle misure coercitive, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate autonomamente.

² Le decisioni incidentali che provocano un pregiudizio immediato o non più riparabile per il fatto del sequestro o del bloccaggio di valori patrimoniali o di oggetti di valore possono essere impugnate immediatamente.

³ Contro le decisioni incidentali di cui al capoverso 2 e la decisione finale può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale; questo decide in via definitiva. La legittimazione al ricorso è retta dall'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa.

2. Legge del 12 giugno 2009¹⁰ sull'IVA

Art. 75a (nuovo) Assistenza amministrativa internazionale

¹ Nell'ambito delle proprie competenze, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può concedere alle autorità estere, a loro richiesta, l'assistenza amministrativa necessaria all'esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire l'applicazione conforme del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro tale diritto, sempreché lo preveda un trattato internazionale.

² Essa esegue l'assistenza amministrativa applicando per analogia gli articoli 115a–115i LD¹¹.

⁹ RS 172.021

¹⁰ RS 641.20

3. Legge del 17 dicembre 2004¹² sulla fiscalità del risparmio

Art. 16

L'assistenza amministrativa ai sensi dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio è retta dalla legge del ...¹³ sull'assistenza amministrativa fiscale.

Art. 17–24

Abrogati

4. Decreto federale del 22 giugno 1951¹⁴ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

Titolo

Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

Art. 2 cpv. 1 lett. d

Abrogata

¹¹ RS 631.0
¹² RS 641.91
¹³ RS ...
¹⁴ RS 672.2